



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Repubblica Italiana - Regione Friuli Venezia Giulia  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO**  
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di  
BASILIANO-COSEANO-FLAIBANO-MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO  
sede: via Martiri della Libertà 19 - 33039 SEDEGLIANO (UD)  
telefoni: 0432 916028, 0432 916754 - C.F. 80007740303  
e-mail: [udic819005@istruzione.it](mailto:udic819005@istruzione.it) - [udic819005@pec.istruzione.it](mailto:udic819005@pec.istruzione.it)  
web: <https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it>

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**  
relativo a:

**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'anno 2022, il mese di novembre, il giorno 30, presso la Direzione dell'Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,  
VISTO il CCNL del personale del comparto scuola;  
RITENUTO CHE il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;  
CONVENUTO CHE il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti  
tra la parte pubblica e le OO.SS. sottoscrittrici del CCNL, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto:

**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 1**

**Campo di applicazione, decorrenza e durata**

Il presente contratto integrativo è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL, comma 2.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente (dal D. Lgs 242/96, dal D.M. 292/96, D.P.R. 382/1998 e D.Lgs n. 81/2008).

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

**Art. 2**

**Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica**

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1 s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'Istituzione scolastica.

Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

### Art. 3 Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementare ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi della legge correlata al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

### Art. 4 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- adozione di misure di prevenzione e protezione in materia sicurezza e salute dei lavoratori e degli utenti della scuola, in particolare nella gestione di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali. Tali misure sono realizzate, nel concorso delle reciproche responsabilità, in accordo con l'Ente Comune proprietario degli immobili stessi;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle azioni, procedure e delle misure predisposte alla luce delle indicazioni normative e del Piano di sicurezza;
- pubblicazione, informazione e formazione sui temi della salute e sicurezza rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

### Art. 5 Il servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti squadre antincendio e pronto soccorso) designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

### Art. 6 Documento valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

### Art. 7 Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e

biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

#### Art. 8

##### Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

#### Art. 9

##### Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

#### Art. 10

##### Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.l. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

#### Art. 11

##### Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9 e ss. modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12

##### Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nell'unità scolastica viene designato tra il personale dipendente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. modifiche le parti concordano su quanto segue:

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

B) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono

essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

C) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

G) per l'espletamento dei compiti di cui al D.Lgs. 81/2008, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

#### Art. 13

##### Preposti per la sicurezza

La legge 215 del 2021 ridefinisce le modalità di nomina, con individuazione formale, e obblighi a capo del preposto. In particolare i compiti propri di questa funzione sono quelli di cui all' art. 19 del D. Lgs. 81/2008 qui di seguito riportati:

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

#### ART. 14

##### RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

1. Il Dirigente Scolastico si attiene al protocollo d'intesa tra MI e OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2022/2023) secondo le disposizioni normative di cui alla nota Mi 1199 del 28/08/2022 e circolare Mi 1998 del 19/08/2022 nonché da regolamento interno, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/08/2022, che si allega al presente contratto.

ART. 15  
Durata del contratto

Il presente contratto rimane in vigore fino al 31 agosto 2025. Su richiesta, anche uno solo dei soggetti firmatari, si può procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

CGIL SCUOLA (Concetta Cuccia)	
CISL SCUOLA (Anna Pegoraro)	
GILDA - UNAMS (Arianna Zanello)	
UIL SCUOLA RUA (Mauro Carnesecchi)	
SNALS CONFISAL (Elena Pesce)	
Componente RSU Anna Sicuro	
Componente RSU Sara Ongaretto	
Componente RSU Lorenzo Bernardis	
Componente RSU Marco Barbaro	
Componente RSU Ugo Falcone	
Componente RSU Sandra Molaro	

Parte Pubblica

Dirigente scolastico	Firmato Giovanni Busacca
----------------------	--------------------------

## **PREMESSA**

Questo documento, approvato dal Consiglio di Istituto il 30 agosto 2022, tiene conto delle seguenti note e provvedimenti:

- › Indicazioni strategiche ad interim per *preparedness e readiness* ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)
- › Nota Mi 1998 del 19/08/2022. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023.
- › vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023 trasmesso con nota Mi 1199 del 28/08/2022

Le presenti linee operative costituiscono un allegato al Regolamento di Istituto e potranno essere modificate o adattate a seguito di eventuali future disposizioni normative.

Non è consentito entrare a scuola con:

- 1) **SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19:**
  - › sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
  - › Vomito
  - › Diarrea
  - › Perdita del gusto
  - › Perdita dell'olfatto
  - › Cefalea intensa
- 2) **TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5° C**
- 3) **TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO.**

È consentita la permanenza a scuola a bambini della scuola dell'infanzia con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria.

## **Art 2. GESTIONE DI CASI SOSPETTI**

In ogni plesso, è stata individuato un locale o spazio dedicato che funga da ricovero temporaneo

di alunni che dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5° o sintomi simil influenzali. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri ed indossare per tutto il periodo una mascherina di tipo FFP2.

Tali alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica nuova fornita dall'istituto e rimanere nell'aula fino all'arrivo del familiare o delegato (che dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile). Il genitore dovrà poi contattare tempestivamente il proprio medico (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) e seguire le indicazioni.

Il personale che dovesse presentare tali sintomi nel luogo di lavoro dovrà lasciare la scuola nel minor tempo possibile dopo aver avvertito il D.S. e aver atteso la sostituzione, mantenendo con tutti la distanza di 2 metri.

Fatta salva la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, si precisa che agli alunni e al personale, all'ingresso a scuola, sarà rilevata la temperatura mediante termoscanner.

### **Art 3. GESTIONE DI CASI CONFERMATI**

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.

### **Art. 4. ATTIVITÀ A DISTANZA**

In caso di isolamento dovuto a contagio da Covid, i Genitori possono chiedere per iscritto al Dirigente Scolastico l'attivazione dell'attività a distanza.

### **Art 5. GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI POSITIVI**

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19", vale a dire l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (limitatamente agli alunni della primaria e della secondaria di 1° grado, mentre i bambini della scuola dell'Infanzia osserveranno il necessario periodo di isolamento come da prescrizione medica.

### **Art. 6. IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI SANITÀ PUBBLICA**

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell'eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate all'interno della tabella 2 allegata alle Indicazioni ISS e MI ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino.

### **Art. 7. DVR**

A partire dal 1° settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali connesse al virus SARS-CoV-2. Alla luce, pertanto, dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dell'aggiornamento del quadro normativo occorre procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Dirigente scolastico integra il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## Art. 8. DISPOSITIVI

In tutti i plessi saranno a disposizione del personale e degli alunni D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) da usare in caso di necessità.

Per i bambini della scuola dell'Infanzia con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

## Art. 9. IGIENE

La scuola garantisce l'igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui ingressi, aule e in tutti i locali utilizzati per attività.

Le misure di igiene personale e pulizia degli ambienti sono fondamentali nella prevenzione del contagio.

Si raccomanda il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare, prima e dopo l'attività didattica/ricreativa, in ingresso e uscita o comunque in ogni caso in cui vi sia necessità, per esempio, dopo aver starnutito o tossito e dopo aver toccato oggetti d'uso comune.

Tutti gli alunni dovranno portare da casa fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

## Art. 10. SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso".

Il materiale detergente, con azione virucida, sarà utilizzato come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 e dai Rapporti ISS Covid-19 n.25 del 2020 e n.12 del 20 maggio 2021.

Nelle pulizie:

- si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
- si deve sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni;
- poiché i servizi igienici risultano essere punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno.



In caso di confermata positività al virus, la pulizia e l'igienizzazione dovrà tenere conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con perossido di idrogeno.

Per la **pulizia** ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni.

Durante le operazioni di pulizia con **prodotti chimici**, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

## Art. 11. AEREAZIONE

Sarà garantita l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperte le finestre a ribalta (compatibilmente con le temperature esterne) e mantenendo costantemente aperti gli infissi dei servizi igienici e del locale o spazio dedicato Covid-19.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

## Art. 12. MENSA

Per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà partire dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola.

In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, l'Istituto - di concerto con l'Ente locale e in modalità tali da garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche della salvaguardia dei posti di lavoro - potrà valutare l'opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l'affollamento dei locali ad essa destinati.

## Art. 13. INGRESSI

Al fine di limitare gli assembramenti, l'accesso ai plessi sarà contingentato e distribuito su più

porte. Lungo i corridoi e le scale sarà consentito il doppio senso di marcia, con l'obbligo di mantenere la destra nel percorrerli e di ridurre al minimo gli stazionamenti.

#### **Art. 14. USCITE**

Al fine di limitare gli assembramenti le uscite saranno scaglionate su più ingressi. Dovranno comunque essere evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite e gli alunni non dovranno sostare in prossimità dell'uscita.

L'uscita dovrà svolgersi secondo i principi di un'evacuazione ordinata. Lungo i corridoi e le scale sarà obbligatorio mantenere la destra nel percorrerli e ridurre al minimo gli stazionamenti.

Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento

delle attività didattiche, è raccomandato che gli alunni e le/gli insegnanti, qualora la curva epidemiologica lo consigli, mantengano il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nella palestra.

In caso di necessità, all'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM, laddove presente, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi.

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli, durante le attività didattiche in locali della scuola dove non presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

#### **Art. 16. ORGANI COLLEGIALI**

Le sedute dei Consigli di classe e del Consiglio di Istituto si svolgeranno in presenza, salvo situazioni epidemiologiche non favorevoli. Le sedute del Collegio dei docenti potranno svolgersi sia in presenza mantenendo un distanziamento di un metro, che in modalità on line qualora non sia possibile mantenere un distanziamento significativo.

#### **Art. 17. COLLOQUI**

I colloqui con i Genitori saranno svolti di norma videoconferenza tramite appuntamento. Su specifica richiesta, sono consentiti anche in presenza.

#### **Art. 18. SEGRETERIA**

In Segreteria sarà autorizzato l'ingresso di una persona alla volta.

#### **Art. 19. REFERENTE COVID-19**

I Referenti Covid dell'Istituto sono il Dirigente scolastico e la sua prima collaboratrice.

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni) o un qualsiasi soggetto esterno risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico.

#### **ART. 20. USO DEI LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, si deve prevedere un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli.

## **ART. 21. USO DI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO**

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione sono definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

### **MATERIALI FINORA ACQUISTATI DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA CON FONDI MINISTERIALI**

N. 18 termoscaner

N. 10 generatori di vapore professionale per igienizzare e sanificare

N. 2 generatori di ozono

N. 20 dispensatori di gel a pedale

Materiali di pulizia, igienizzazione e perossido di idrogeno concentrato

N. 120 visiere, Dispositivi di protezione individuale per i dipendenti

N. 6 lavasciuga pavimenti

N. 29 purificatori d'aria